

ANGELO DIARIO	SVETLANA CELLI	ORLANDO CORSETTI	DE PRIAMO FIGLIOMENI MELONI MENNUNI MUSSOLINI
<p>indirizzi per l'adozione di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a sostegno degli Impianti Sportivi Comunali in concessione</p> <p>Premesso che: in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in conseguenza del diffondersi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;</p> <p>che il Governo con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché con successivi e diversi D.P.C.M. recanti disposizioni attuative, ha adottato una serie di misure atte al contenimento dei contagi derivanti da COVID-19;</p> <p>l'attuale emergenza sanitaria, tra le varie criticità, ha determinato l'obbligo di chiusura per gli impianti sportivi con la conseguenza che le attività sportive, in particolare quelle da svolgersi al coperto (palestre, sport acquatici etc), soffriranno maggiormente al momento della riapertura.</p>	<p>interventi a salvaguardia degli Impianti Sportivi Comunali connessi all'emergenza dell'epidemia da Covid-19</p> <p>Premesso che l'emergenza connessa all'epidemia da covid-19 - che ha investito l'intera società italiana ed in modo particolare i settori produttivi legati ai servizi alla persona, tra cui il settore dello sport - produrrà effetti modificativi e limitativi destinati, con ogni probabilità, a permanere nel tempo.</p> <p>che, nello specifico, gli impianti sportivi comunali - in gran parte gestiti da società o associazioni sportive senza fini di lucro che non hanno una adeguata capacità patrimoniale e finanziaria per superare gli effetti di una grave crisi gestionale – sono stati chiusi a seguito di diversi DPCM connessi all'emergenza epidemica;</p> <p>che alla prima fase emergenziale - connessa alla chiusura ed alla necessità di trovare immediati mezzi economici e fiscali per supportare il settore – farà seguito una seconda fase dove, alla riapertura degli impianti, saranno necessari interventi urgenti per adeguare gli spazi ad un</p>	<p>Modifica ed integrazione temporanee alla D.A.C. n. 11 del 15.3.2018 avente per oggetto: «Approvazione del nuovo Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale».</p> <p>Premesso - che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in previsione del diffondersi dell'epidemia COVID-19;</p> <p>- che lo stesso Governo con D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020 n. 13, nonché con successivi e diversi DD.P.C.M. recanti disposizioni attuative, ha adottato una serie di misure finalizzate al contenimento dei contagi derivanti da COVID-19;</p> <p>- che, tra le altre, è stata decisa la chiusura anche di tutti gli impianti sportivi che ha comportato l'interruzione di ogni tipo di attività sia agonistica che amatoriale quali: manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere</p>	<p>Interventi, a salvaguardia degli Impianti Sportivi Comunali in concessione, connessi all'emergenza dell'epidemia da Covid-19</p> <p>Premesso che: l'emergenza mondiale a causa dell'epidemia del COVID-19 ha determinato la necessità di una serie di misure restrittive che il Governo italiano ha definito inizialmente con D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente con alcuni DPCM recanti le misure attuative delle suddette misure restrittive atte al contenimento dei contagi derivanti da COVID- 19;</p> <p>tra le misure restrittive vi è la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere ecc;</p> <p>Constatato che: Roma Capitale è proprietaria di circa 160 impianti sportivi comunali, di varia natura e rilevanza e che anche detti impianti risultano chiusi dallo scorso 8 marzo;</p> <p>gli impianti di cui sopra sono gestiti in regime di concessione da società e associazioni sportive</p>

<p>Rilevato che: I provvedimenti normativi sopra citati hanno avuto considerevole impatto, direttamente e indirettamente, sullo svolgimento di attività sportive, sia agonistiche che amatoriali, come ad esempio: la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; la sospensione di competizioni sportive e di attività sportiva di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;</p> <p>Considerato che: gli articoli nn. 106 e 175 del D.Lgs. 50/2016 prevedono la possibilità di modifica della durata degli affidamenti determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'emissione dell'avviso;</p> <p>il diffondersi dell'emergenza epidemiologica è annoverabile, senza alcun dubbio, fra le</p>	<p>utilizzo pubblico secondo normative anti-covid19;</p> <p>che, successivamente, si avvierà una ulteriore terza fase, nella quale gli effetti di una nuova e diversa domanda porrà l'esigenza di adeguare gli impianti modificandone le capacità funzionali e le specifiche tipologie degli stessi;</p> <p>Considerato che a Roma, per problematiche da anni non risolte, una consistente parte degli impianti pubblici, oltre il 60% del totale, sono gestiti da Società ed Associazione sportiva Utilizzatori – così come meglio individuati nell'art.7 della Legge Delega sullo sport n.86/2019 - che hanno perso o non hanno ottenuto un titolo che ne legittimi la titolarità giuridica, in parte per ragioni anche riconducibili all'inerzia amministrativa.</p> <p>che in tal senso, nella seconda fase - dove l'attuale Utilizzatore dell'impianto deve intervenire immediatamente con opere di adeguamento agli standard previsti dallo specifico "protocollo Covid19" per le attività sportive, senza le quali l'impianto sportivo non potrà essere riaperto alla cittadinanza - risulta evidente che la realizzazione di tali interventi potrà essere eseguita solo a fronte di una specifica titolarità e di</p>	<p>culturale, ludico, sportivo; competizioni sportive e di attività sportiva di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non;</p> <p>- che tale provvedimento normativo ha determinando un notevole danno economico per i concessionari, in termini di mancati introiti e perdita di capitali, che fatteranno a riprendere le attività alla cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>Considerato - che è interesse dell'Amministrazione evitare la crisi irreversibile dei concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica, tenuto conto che Roma Capitale ha l'obbligo di garantire la gestione ed il presidio degli impianti sportivi di proprietà comunale per continuare ad assicurare alla collettività la più ampia offerta di attività sportive;</p> <p>-che l'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale deve perseguire è rappresentato dal buon funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale con l'obiettivo della promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, alla salute ed alla qualità della vita;</p>	<p>dilettantistiche senza fini di lucro;</p> <p>Rilevato che: nell'ambito della cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire la riapertura degli impianti sportivi, saranno emanate delle linee guida per la gestione e l'organizzazione delle attività sportive all'interno di detti impianti, con norme molto limitative rispetto all'abituale fruizione degli impianti;</p> <p>ciò determinerà, da un lato, la necessità di adeguare gli impianti modificandone spazi, percorsi, aree sportive e dall'altro, una notevole contrazione dell'utenza interessata, anche in relazione alla crisi economica presente nel nostro Paese;</p> <p>quanto sopra esposto comporterà immediati interventi di adeguamento sulle strutture sportive da parte dei concessionari, con costi al momento non quantificabili, ma certamente molto rilevanti e certamente non previsti ne prevedibili;</p> <p>sarà necessario, in tempi molto brevi, dotare gli impianti sportivi di strutture aggiuntive, anche temporanee, di spogliatoi, segreterie, uffici, aree comuni e accoglienza;</p> <p>contestualmente, i concessionari per</p>
--	--	---	---

<p>circostanze impreviste ed imprevedibili di cui ai precedenti articoli;</p> <p>le norme primarie consentono di estendere tale misura a tutte le concessioni in essere con l'Amministrazione Capitolina;</p> <p>Preso atto che: l'emergenza generata dall'epidemia di COVID 19 avrà un impatto gravemente negativo sulla situazione economica nazionale e internazionale;</p> <p>in virtù delle restrizioni imposte dalle norme precauzionali di carattere sanitario si ritiene che l'attuale regolamentazione non consenta quella agilità e snellezza operativa per lo sviluppo di iniziative in grado, in tempi brevi, di far fronte a sfide sino a poche settimane fa nemmeno immaginabili e per questo motivo occorre considerare l'adozione di provvedimenti straordinari che permetta ai concessionari degli impianti sportivi, con interventi semplici ma efficaci, di adeguare gli stessi e dotarli di aree che possano da un lato aumentare l'offerta sportiva e dall'altro generare ricavi che possano bilanciare, seppur parzialmente, la profonda e rilevante contrazione degli introiti;</p>	<p>una semplificazione autorizzativa ai sensi dell'art.63 c.2/c del D.Lgs. 50/2016;</p> <p>che, nella terza fase, emergerà l'esigenza di adeguare l'impianto alla trasformazione della domanda della cittadinanza (nuove bisogni, ridotto flusso dell'utenza, modifiche tipologie sportive) e, comunque, con opere ascrivibili al "<i>mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante</i>" così come meglio specificate nel D.PR. n. 380/2001 art.3 comma1 lett. b)-c) e s.m.i. ed individuate nella Circolare esplicativa del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale (nota n. 191432 /14.11.17);</p> <p>che, solo per le opere funzionali anti-covid19, il periodo medio d'ammortamento per il raggiungimento del break-even, con numeri confrontabili a quelli di prima della pandemia, sarà di almeno due stagioni.</p> <p>che da parte dell'attuale Utilizzatore potrà manifestarsi la necessità di ricorrere a varie forme di finanziamento - sia per gli oneri direttamente connessi alla riapertura ed all'adeguamento normativo che ai successivi adeguamenti funzionali che si delineeranno come necessari nei tempi successivi alla riapertura – presumendo un riequilibrio del piano</p>	<p>- che, pertanto, appare indispensabile sostenere in concreto l'attività dei concessionari, e scongiurare un loro irreversibile danno economico, attraverso il ripensamento e l'eventuale modifica della durata della concessione in modo da agevolare un riequilibrio economico-finanziario dei loro bilanci.</p> <p>Considerato inoltre</p> <p>- che un rilevante numero di impianti sportivi comunali svolge un meritorio ruolo nella promozione della pratica sportiva, anche in presenza di oggettive difficoltà stante la complessità organizzativa e gestionale che tale attività comporta, ed i concessionari necessitano, per il proseguimento della concessione e l'erogazione alla cittadinanza del miglior servizio possibile, di certezze normative e regolamentari e, in questo tragico momento di recessione, di agevolazioni a sostegno della ripresa;</p> <p>- che, in previsione di un prossimo allentamento delle misure restrittive imposte per affrontare l'emergenza sanitaria, che potrebbe produrre il riavvio delle attività di cui trattasi, l'attuale regolamentazione non consentirà quell'agilità operativa necessaria allo sviluppo, in tempi</p>	<p>far fronte alla notevole contrazione dei ricavi e alle spese da sostenere per adeguare gli impianti alle nuove esigenze, dovranno individuare nuove attività sportive da organizzarsi all'interno degli impianti rimodulandone gli spazi sportivi altrimenti poco utilizzabili e/o utilizzati e in tal modo ampliare l'offerta alla cittadinanza;</p> <p>Preso atto che: la regolamentazione attualmente in vigore comporta tempistiche e procedure autorizzative assolutamente non compatibili con l'emergenza sopradescritta e che, pertanto, in virtù dell'assoluta e straordinaria emergenza occorre adottare straordinari provvedimenti che consentano il superamento dell'attuale fase, peraltro in similitudine a quanto stanno prevedendo il Governo e altri Enti Locali;</p> <p>Considerato che: è primario e assoluto interesse dell'Amministrazione Capitolina consentire una rapida e efficace ripresa delle attività organizzate all'interno degli impianti sportivi capitolini, anche e soprattutto in relazione ai benefici che dette attività potranno portare alla cittadinanza soprattutto nell'attuale periodo di grave disagio sociale;</p>
---	---	--	--

<p>sostenere in concreto l'attività dei concessionari ed evitare una loro crisi irreversibile comporta il ripensamento e l'eventuale modifica della durata della concessione in modo da agevolare un riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei concessionari.</p> <p>Rilevato altresì che: il Comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze, ha emanato i primi provvedimenti finalizzati a sostenere diversi soggetti in questo particolare periodo; tra i diversi provvedimenti comunali adottati, vi sono alcune agevolazioni indirizzate anche ai concessionari di impianti sportivi quali il differimento del pagamento dei canoni di concessione. è interesse dell'Amministrazione evitare la crisi irreversibile dei concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica, tenuto conto che il Comune ha l'obbligo di garantire la gestione e il presidio degli impianti sportivi di proprietà comunale per continuare ad assicurare la più ampia offerta di attività sportiva a vantaggio della collettività; l'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire è rappresentato dalla promozione dell'attività</p>	<p>economico finanziario come previsto agli artt.165 e 182 del D.lgs 50/2016.</p> <p>Visto che i gestori - in assenza di idonea titolarità giuridica e della obiettiva possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie per adeguare gli impianti alle prescrizioni normative ed alle diverse necessità funzionali - non saranno nelle condizioni di poter riaprire con i requisiti obbligatori ed indispensabili;</p> <p>che è dovere ed interesse di Roma Capitale intervenire in tempi brevi, con effetti risolutivi ed efficaci, utilizzando le norme previste negli artt.106 e 175 del D.lgs.50/2016 al fine di superare l'inevitabile crisi occupazionale dei numerosi lavoratori coinvolti e per la necessaria continuità e qualità del Servizio ai cittadini, mantenendo, nel contempo, beni di proprietà pubblica,</p>	<p>brevi, di procedimenti funzionali al recupero delle ingenti perdite economiche subite a causa di una chiusura così duratura;</p> <p>- che occorre, pertanto, procedere all'adozione di misure straordinarie che consentano: una semplificazione amministrativa in termini di rilascio di autorizzazioni e nulla osta; un'equiparazione degli interventi da realizzare negli impianti; la riconversione delle attività svolte, in altre che consentano una ripresa più efficace e pronta delle attività medesime.</p> <p>Considerato infine - che gli articoli nn. 106 e 175 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono per tutte le concessioni, anche quindi per quelle stipulate con l'Amministrazione Capitolina, la possibilità di modificare la durata degli affidamenti a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili - tra cui, senza dubbio, è possibile annoverare l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese - al momento dell'emissione dell'avviso;</p> <p>- l'art. 7 della D.A.C. n. 11/2018 stabilisce la durata delle concessioni determinandola nel</p>	<p>un eventuale ritardo nell'adozione dei provvedimenti autorizzativi degli interventi dei concessionari potrebbe comportare la mancata riapertura degli impianti e il loro conseguente abbandono con inevitabili problematiche inerenti i possibili atti di vandalismo a danno del patrimonio, nonché, in caso di perdurante chiusura, di pesanti ricadute negative sui livelli occupazionali;</p> <p>il rilevante numero di impianti sportivi comunali svolge un meritorio ruolo nella promozione della pratica sportiva sul territorio, anche in presenza di oggettive difficoltà stante la complessità organizzativa e gestionale che tale attività comporta, ed i concessionari necessitano, per il proseguimento della concessione e l'erogazione alla cittadinanza del miglior servizio possibile, di certezze normative e regolamentari e, in questo tragico momento di recessione, di agevolazioni a sostegno della ripresa;</p> <p>un certo numero di impianti sportivi è allo stato gestito da concessionari il cui atto concessorio risulta scaduto in alcuni casi da diversi anni e che pertanto, gli attuali utilizzatori in assenza di certezze sulla prosecuzione del rapporto</p>
--	---	---	--

<p>sportiva finalizzata al benessere, salute e qualità della vita, con l'obiettivo del buon funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale;</p> <p>L'assemblea Capitolina ritiene opportuno dare indirizzo affinché: misure urgenti riguardanti gli impianti sportivi comunali per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19:</p> <p>si intendano prorogate al 30 giugno 2022, e comunque al termine della stagione sportiva 2021/22 e per un massimo di due stagioni sportive, tutte le convenzioni relative all'affidamento in concessione d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale che avranno la loro naturale scadenza entro tale data;</p> <p>vengano altresì considerate ulteriori proroghe, sempre fino al massimo di due stagioni sportive, per le concessioni d'uso scadenti fino al 31 dicembre 2025, secondo i seguenti criteri:</p> <p>mancati ricavi di gestione che hanno determinato bilanci deficitari;</p> <p>impossibilità di ammortizzare gli investimenti relativi ai lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria dell'impianto;</p> <p>maggiori spese obbligatorie, urgenti e indifferibili derivanti dall'adeguamento strutturale e</p>		<p>bando di gara anche in funzione degli eventuali lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa del servizio;</p> <p>- lo stesso art. 7 stabilisce che nei casi in cui si preveda «... l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01... la durata della concessione è determinata sulla base di un equilibrio economico finanziario come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici».</p>	<p>concessorio e di un titolo a effettuare i necessari interventi, non potrebbero realizzarli nè accedere a finanziamenti;</p>
---	--	---	--

<p>gestionale dell'impianto a causa dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Opere, riguardanti gli impianti sportivi comunali, strettamente funzionali a consentirne l'utilizzo nel rispetto delle disposizioni in materia di contrasto/ contenimento dell'emergenza epid Covid-19:</p> <p>al fine di consentire ai concessionari il superamento dell'emergenza covid19, nell'intento di un riequilibrio economico finanziario della gestione, alterato a causa del ridotto flusso di frequentazione da parte dell'utenza cittadina, e di ampliare l'offerta sportiva degli impianti in modo da renderli maggiormente fruibili dalla cittadinanza in relazione alle nuove esigenze, i concessionari possano realizzare modifiche alle tipologie sportive praticate con i seguenti criteri:</p> <p>gli interventi possono riguardare tutte le superfici delle aree sportive all'aperto o al chiuso dell'impianto; i lavori siano a totale carico dei concessionari e non diano luogo a modifiche del canone di concessione né in alcun modo a prolungamenti del periodo concessorio;</p> <p>la richiesta di modifica della</p>			
---	--	--	--

<p>tipologia dello spazio sportivo, che non comporta la creazione di nuovi volumi (esclusi i volumi pertinenziali), deve essere presentata dal concessionario/assegnatario al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili.</p> <p>Detta richiesta dovrà corredare la successiva istanza che dovrà essere presentata dal concessionario/ assegnatario al Municipio competente nelle forme e modalità di una CILA edilizia.</p> <p>Il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili valuterà, di concerto con la Direzione Tecnica del Municipio territorialmente competente, la conformità alla destinazione dell'impianto e le istanze si intenderanno approvate, in assenza di comunicazioni ostative, entro e non oltre 30 gg dalla presentazione della CILA.</p> <p>Visti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 20, n. 13 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 il T.U.E.L. lo Statuto di Roma Capitale la D.A.C.del 15 marzo 2018, n. 11 e Ss.mm.ii.</p>	<p>Visti il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. il D.L. 17 marzo 2020, n. 18; il D.L. 8 aprile 2020, n. 23; il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. - T.U.E.L.; lo Statuto di Roma Capitale; la D.A.C. 15 marzo 2018, n. 11e ss.mm.ii</p>	<p>Visti il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18; il D.L. 8 aprile 2020, n. 23; il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. - T.U.E.L.; la D.A.C. 7 marzo 2013 n. 8 e ss. mm.ii. - Statuto di Roma Capitale; la D.A.C. 15 marzo 2018, n. 11e ss.mm.ii.</p>	<p>Visti: il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 il T.U.E.L. lo Statuto di Roma Capitale la D.A.C. del 15.03.2018, n. 11 e ss.mm.ii.</p>
--	--	---	---

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA:	L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA DI:	L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA	L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA
<p>di approvare il presente atto di indirizzo politico così come delineato nelle motivazioni contenute in premessa - che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso - incaricando le competenti Direzioni dipartimentali e municipali di assumere ogni iniziativa gestionale conseguente, previa necessaria valutazione istruttoria di propria competenza;</p> <p>di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura di mero indirizzo politico, non comporta spesa.</p>	<p>- sospendere fino al 30 giugno 2022 tutte le procedure, eventualmente già in atto nelle forme e nei tempi di natura ordinaria, finalizzate alla riassegnazione o alla riacquisizione degli impianti sportivi di proprietà comunale previste dal Regolamento Gestione Impianti Sportivi Comunali D.A.C n.11/2018</p> <p>- consentire agli attuali Gestori di rispondere alle problematiche conseguenti da COVID19 con la messa in atto di attività di manutenzione straordinaria leggera o con opere ascrivibili al restauro e risanamento conservativo leggero - così come definito dal D.P.R. n. 380/2001 art.3 co.1 lett. b)-c) e s.m.i.</p> <p>Su istanza degli attuali soggetti utilizzatori (così come individuati dall'art.7 della Legge Delega dello sport, L.n.86/2019), che in questa fase, e fino alla data indicata nel precedente punto a), risultano privi del titolo che ne legittimi la titolarità giuridica, nella eccezionalità della problematica nazionale Covid19 e fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.lgs.50/2018; • un'adeguata documentazione che dimostri l'effettiva e consolidata attività gestionale al momento della disposta chiusura dell'impianto; 	<p>di modificare ed integrare la D.A.C. n. 11/2018 avente per oggetto «Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale», al fine di agevolare la ripresa delle attività sportive negli impianti sportivi di proprietà comunale, supportando i concessionari con le seguenti misure di sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - equiparare gli interventi di manutenzione di natura ordinaria, finora rientranti tra gli obblighi a carico del concessionario previsti dal bando di gara, a quelli di natura straordinaria al fine di consentire un ricalcolo del Piano Economico Finanziario ed una conseguente rimodulazione della durata delle concessioni; - semplificare il procedimento tecnico amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia utilizzando la CILA come modello di richiesta e rinviando il riconoscimento del prolungamento della durata della concessione all'atto della verifica del rispetto di quanto dichiarato; - consentire la riconversione delle 	<p>1. Di prorogare gli atti di concessione fino al 30 giugno 2022 per le convenzioni relative all'affidamento in concessione d'uso degli impianti sportivi di proprietà capitolina scadute prima dell'adozione della presente delibera;</p> <p>2. Di prorogare la concessione di 24 mesi per le convenzioni relative all'affidamento in concessione d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale in scadenza tra la data di adozione della presente delibera e il 30 giugno 2024;</p> <p>3. Di consentire ai concessionari e agli attuali utilizzatori degli impianti con concessione scaduta di cui al punto 1, di rispondere alle problematiche descritte in premessa, realizzando interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di modifica o trasformazione delle aree sportive all'aperto o al chiuso senza modifiche della cubatura se non per i volumi pertinenziali; b. installazione di strutture temporanee da adibire a spogliatoi, servizi, uffici, segreterie, gazebo per attività comuni ecc; <p>I costi saranno a totale carico del</p>

	<ul style="list-style-type: none">• la regolarità dei pagamenti dei canoni di concessione o indennità di occupazione;• l'impegno reale del soggetto a sottoscrivere ed avviare, entro 12 mesi dall'approvazione del presente atto, uno specifico piano di rientro dell'eventuale debito residuo con gli Istituti bancari;• in assenza di contenziosi in atto con l'Amministrazione Capitolina; ai sensi dell'artt. 63, 106, 166 e 175 del D.Lgs.50/2016 sono individuati quali Concessionari fino alla data del 30.6.2022 L'Utilizzatore presenterà la prevista comunicazione (C.i.l.a.) all'Ufficio competente (Dipart.le o Mun.le): le istanze, in assenza di diniego specificatamente motivato, si intenderanno approvate entro e non oltre 30 gg dalla relativa presentazione. - Dare mandato agli Uffici competenti (Dipart.li o Mun.li)-qualora l'Utilizzatore dell'impianto, presenti, con il progetto di adeguamento funzionale dell'impianto realizzato a carico del soggetto concessionario, istanza ai sensi degli artt. 165 e 182 del D.lgs 50/2016 – di avviare il conseguente iter amministrativo entro i 90 gg dalla presentazione di revisione, finalizzata alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.	<p>attività svolte nell'impianto sportivo, ed oggetto del bando di gara, in altre più facilmente attuabili a seguito delle misure, ancora in essere, di contenimento del contagio da COVID-19 che prescrivono distanziamento sociale ed assoluto divieto di utilizzo di spogliatoi e spazi sociali</p> <p>DELIBERA INOLTRE</p> <p>di stabilire la durata di vigenza delle predette modifiche ed integrazioni a tutto il mese di dicembre 2021.</p> <p>DELIBERA INFINE</p> <p>di dare mandato alla Direzione dipartimentale competente di predisporre gli atti gestionali funzionali all'applicazione e realizzazione delle modifiche alla D.A.C. n. 11 del 15 marzo 2018 nel senso indicato nel presente dispositivo.</p>	<p>concessionario (o utilizzatore) e non daranno luogo a modifiche del canone di concessione nè prolungamenti del periodo di concessione.</p> <p>Gli interventi di cui sopra sono da inquadrarsi nell'ambito di attività di manutenzione straordinaria leggera o di opere ascrivibili al restauro e risanamento conservativo leggero – di cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 3 c. 1 lett b) e c) e s.m.i.</p> <p>4. Per quanto previsto al punto 3 i concessionari (o utilizzatori) possono presentare un'apposita istanza secondo le modalità assimilabili alla CILA al Dipartimento Sport e al Municipio competente. Le istanze, in assenza di diniego specificatamente motivato, si intenderanno approvate entro e non oltre 15 gg della relativa presentazione.</p>
--	---	---	---

